



Ministero dell'Istruzione.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V**

Vico Santi Filippoe Giacomo, 9/ Vico San Severino 27 - 80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

I. C. "T. CONFALONIERI" - NAPOLI
Prot. 0005466 del 24/10/2023
I (Uscita)

A tutto il personale
Al R.L.S.
All'Albo Sicurezza – Tutti i plessi
All'Albo Sede

Oggetto: Circolare di delucidazione sulle prove di evacuazione.

La sottoscritta Tiziana D'Isanto, in qualità di datore di lavoro dell'Istituto Comprensivo Statale "Teresa Confalonieri" in Napoli:

- VISTO l'art.15 del D. Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela;
- VISTO l'art.17 del D. Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro;
- VISTO l'art.20 del D. Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);
- VISTO l'art.36 del D. Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori;
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 "*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*";
- VISTO il D. Lgs. n°106/09 "*Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S.

Con la presente si forniscono ulteriori chiarimenti in merito allo svolgimento delle prove di evacuazione:

- ✓ effettuare in più date prove di evacuazione al fine di abituare gli alunni allo svolgimento delle stesse;
- ✓ prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica;
- ✓ fornire periodicamente informazioni agli alunni sulle procedure di evacuazione;
- ✓ fornire periodicamente informazioni agli alunni sulla segnaletica sonora. Inoltre, si rammenta la segnaletica sonora utilizzata in caso di emergenza è la seguente:

- **n°10 suoni intermittenti della campanella di fine orario della durata di circa 30 secondi e/o il suono prolungato della tromba da stadio**, indicano qualsiasi tipo di emergenza per la quale si necessita l'evacuazione dei locali scolastici (termine del terremoto, incendio, ordigno esplosivo, allagamento, ecc.).
- l'evacuazione dei locali in caso di terremoto deve avere inizio solo a seguito dei suoni precedentemente descritti.

Norme comportamentali per l'evacuazione della fabbrica scolastica:

- all'ordine di evacuazione, gli alunni si pongono in fila indiana (in fila per uno), il docente prende il registro di classe e/o il registro di evacuazione nel quale è presente il modulo di evacuazione, da compilare solo dopo aver raggiunto il punto di raccolta a seguito dell'appello;
- nell'uscita dalla classe, gli alunni non portano nulla con sé e provvederanno a chiudere le finestre e nell'uscita dalla classe a chiudere la porta dietro di sé;
- l'ordine di evacuazione delle scolaresche prevede che non vi sia un ordine prestabilito di uscita delle classi; la classe che esce prima, ingombra lo spazio di uscita e le altre si accodano a quest'ultima;
- i ragazzi che al momento dell'evacuazione dovessero trovarsi all'esterno della classe, si accodano al primo flusso di emergenza che trovano, senza tornare nella propria classe;
- l'alunno apri - fila sarà inquadrato nel soggetto al momento più vicino alla porta di ingresso del locale e l'alunno chiudi - fila in quello più lontano posto sulla diagonale opposta alla porta di ingresso del locale;
- la fila indiana così creata, raggiungerà il proprio punto di raccolta prestabilito dove il docente farà l'appello e compilerà il modulo presente nel registro, solo dopo aver raggiunto il punto di raccolta;
- i disabili con difficoltà motoria, ossia gli alunni che hanno difficoltà di deambulazione, devono evacuare sempre per ultimi rispetto a tutte classi, assistiti dal docente di sostegno ed in sua assenza dalla classe di appartenenza.

Nota Bene:

- a) l'art.18 comma 1) lett. h) del D. Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro deve: "adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa";
- b) l'art.20 comma 2) lett. b) del D. Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede come obbligo dei lavoratori che gli stessi devono: "osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale";
- c) l'art.59 comma 1) lett. a) del citato Decreto prevede sanzioni penali e pecuniarie nei confronti dei lavoratori che non rispettano gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'art.20, comma 2) lett. b)".

La Dirigente Scolastica

(Prof.ssa Tiziana D'Isanto)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c.2 D. Lgs. n.39/93)